

ritto ad esigere la prestazione, la liquidazione delle rendite in danaro e l'indicazione del criterio su cui è fatta. Dunque tutte queste operazioni, eseguite dal solo istante, si aggiudicano sulla semplice sua domanda.

Tutte le leggi eccezionali sono pericolose, poichè esse fanno a meno di quelle forme ordinarie le quali garantiscono il diritto delle parti; ma, quando in queste leggi eccezionali sono manomessi i principii cardinali di giustizia, allora esse diventano pregiudizievole e sovversive. Qui è violato il principio che non bisogna condannare alcuno *senza sentirlo*. Qui invece si condanna sopra la presunzione che il silenzio si intenda per acquiescenza piena ed assoluta.

Ed aggiungete che la citazione non dev'essere fatta nè alla parte nè al domicilio del convenuto, ma può essere fatta al suo rappresentante, e se il rappresentante non vi è, la citazione si fa al sindaco e tanto basta.

In secondo luogo si viola il principio che le sentenze in contumacia debbano essere rendute sopra una domanda giustificata. Qui invece non si richiede alcuna giustificazione, basta che il tribunale abbia la domanda con la liquidazione, anche erronea, fatta dall'istante, per doverla assolutamente aggiudicare nei termini in cui è presentata.

Il tribunale, in questo caso, diviene un semplice notaio. Infine è violato il principio che non si possa essere condannato con un solo grado di giurisdizione. Qui non v'è neppure un solo grado di giurisdizione, poichè il tribunale, come ho osservato, non giudica, non esamina, ma sottoscrive passivamente.

Io trovo che questo sistema di procedura sia esorbitante. Quindi proporrei che fossero soppresse nel comma sesto, le parole: « con dichiarazione che, non contraddetta entro cotesto termine, si avrà la liquidazione per accettata, » e che negli articoli seguenti poi si debba dire che il tribunale giudica sulla domanda *giustificata*.

PRESIDENTE. Spetta la parola all'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Ho domandato la parola sull'articolo 8, e adesso siamo al 7.

PRESIDENTE. È iscritto sull'articolo 7.

SAMARELLI. Io aveva fatto già un emendamento sull'ordine d'idee accennate dall'onorevole Englen; ma l'aveva fatto all'articolo 8 del progetto della Commissione per ristabilire le norme del diritto comune intorno alla citazione del reo convenuto, appunto per quelle osservazioni che egli faceva, e per altre che vorrei aggiungere nello svolgere il mio emendamento. Se l'onorevole Englen adunque avesse la compiacenza di attendere che venga in esame l'articolo 8, allora ci potremo intendere assai meglio.

VARÈ. Avrei una sola osservazione a fare.

Anch'io mi riservavo di parlare sull'articolo 8 in un senso analogo, se non identico, a quello in cui ha parlato l'onorevole Englen, perchè anche in quell'articolo

mi pareva che non ci fosse una corrispondenza sufficiente colle regole generali della procedura. Ma osservo all'onorevole Samarelli che non si potrebbe saltare addirittura la questione e votare l'idea dell'articolo 7, perchè resterebbe in qualche parte pregiudicato l'articolo 8. Qui c'è già una dichiarazione che, decorso inutilmente tal termine, sarà la liquidazione *come accettata*.

Questa parola non bisogna votarla, quando si voglia stabilire qualche cosa di diverso.

SAMARELLI. Se è rimandato alla Commissione.

VARÈ. Io mi accontenterei di lasciare la parola come è, perchè desidererei maggiori garanzie nell'articolo 8.

PRESIDENTE. Faccio avvertire che, siccome l'articolo 7 è rimandato alla Commissione, essa potrà, radunandosi, tenere presenti le osservazioni già messe in campo su quest'articolo e quelle che si riferiscono agli articoli successivi.

CAMERINI. Sull'articolo 8 farò osservare che, dovendo la Commissione occuparsi di questa materia la quale è analoga, come diceva l'onorevole Varè, tra l'articolo 7 e l'articolo 8, sarebbe bene che fosse almeno annunciato l'emendamento dell'onorevole Samarelli, e da me sottoscritto, onde la Commissione possa occuparsene e dare qualche risposta, altrimenti lunedì ci ritroveremo nel caso di dover rimandare anche questi articoli alla Commissione.

PRESIDENTE. I proponenti potrebbero compiacersi di comunicare alla Commissione le loro proposte.

Del resto, la proposta dell'onorevole Samarelli, a cui si sono aggiunti gli onorevoli, Camerini, Fara e Santamaria, è del tenore seguente:

« I convenuti dovranno eleggere anche essi il domicilio nel comune dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione, altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, senza escludere quella delle sentenze, saranno fatte loro nella cancelleria del tribunale. »

Il seguito di questa discussione è rimandato a lunedì.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Cencelli è invitato a venire alla tribuna onde presentare una relazione.

CENCELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per affrancazione di annualità dovute al demanio dello Stato, o da esso amministrate. (V. Stampato n° 174-A)

Siccome il Ministero ha già domandato l'urgenza per questo disegno di legge, così ora la domanda pure la Commissione.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Non essendovi osservazioni in contrario, questo progetto è dichiarato d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

La seduta è levata alle ore 1 35.